

Pieve di Soligo, 03.06.2024

Informativa n. 11

**OGGETTO: Conversione in legge del D.L. 39/2024 (ulteriori limitazioni alle detrazioni edilizie);
Altre novità**

È stato convertito in legge (L. 67/2024) il Decreto legge in oggetto che aveva introdotto, in particolare, ulteriori restrizioni alla possibilità di optare per la cessione del credito dei bonus edilizi¹; la legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28/05/2024. Le principali novità rispetto al testo originale sono le seguenti:

Vengono ripartite in 10 rate le detrazioni relative al superbonus 110%, sismabonus e "bonus barriere 75%", per le spese sostenute dal 2024

Per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo; tale novità riguarda la detrazione effettuata direttamente nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario. La novità si rivolge quindi soltanto alle spese sostenute dal 2024, le quali quindi, per le relative detrazioni spettanti per superbonus, sismabonus e "bonus barriere 75%", dovranno essere ripartite in 10 rate annuali. **Nessuna modifica viene invece operata retroattivamente** per le medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso.

Ricapitoliamo la situazione nella seguente tabella:

	Spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023	Spese sostenute dall'1.1.2024
Superbonus	Ripartizione in 4 rate annuali	Ripartizione in 10 rate annuali
Bonus barriere architettoniche 75%	Ripartizione in 5 rate annuali	
Sismabonus (art. 16-bis)		

Utilizzo dei crediti derivanti da superbonus, sismabonus e "bonus barriere 75%"

Nel caso in cui, invece, i crediti d'imposta (sempre in relazione a spese sostenute dall'1.1.2024), siano stati oggetto di cessione o di sconto in fattura, gli "acquirenti" dei crediti d'imposta continueranno a utilizzarli in 4 e 5 anni, a prescindere dal numero di quote annuali costanti in cui sarebbero altrimenti utilizzabili direttamente nelle dichiarazioni dei redditi dei primi beneficiari. In altre parole, i crediti d'imposta che derivano da detrazioni spettanti per gli interventi superbonus, sismabonus e "bonus barriere 75%" continueranno ad essere fruiti in 4 (per il superbonus) o 5 quote annuali (per sismabonus e bonus barriere 75%).

Soppressione della possibilità di cedere le "rate residue" della detrazione

Dal 29/05/2024 non è più possibile presentare le comunicazioni di opzione di cessione delle quote annuali residue, relative ad una detrazione per la quale una o più quote annuali siano già state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi del primo beneficiario.

Altre novità introdotte dalla legge di conversione del DL 39/2024 relativamente alle detrazioni edilizie

Le compensazioni eseguite a partire dall'1.1.2025, dai c.d. "soggetti qualificati" (Banche, Intermediari finanziari, Imprese di assicurazione, ecc.), non potranno essere utilizzate con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL;

Gli stessi "soggetti qualificati", che hanno acquistato crediti d'imposta, derivanti da spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il "bonus barriere 75%", riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, potranno utilizzare le rate compensabili a decorrere dall'anno 2025 in sei quote annuali costanti, anziché per l'intero ammontare nell'anno di "naturale" competenza finanziaria.

¹ Per i contenuti del D. L. originario, si veda la nostra informativa n. 8/2024

Superbonus – Confermato l’obbligo di invio della nuova comunicazione delle spese 2024 e 2025

Tra le conferme delle disposizioni già previste dal testo originario del DL, si segnala l’obbligo di comunicare all’Enea, le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, siano essi volti alla riqualificazione energetica che alla riduzione del rischio sismico degli edifici (supersismabonus).

Le disposizioni di attuazione (ovvero il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni) di tale nuovo obbligo, saranno previste da un apposito DPCM non ancora pubblicato; quindi, ad oggi, non sono disponibili i modelli della comunicazione che dovrà essere inviata né il termine temporale entro cui effettuarla.

Soggetti obbligati ad effettuare la nuova comunicazione:

- coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA superbonus, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- coloro che presentano i suddetti documenti (CILA superbonus o permesso di costruire) dall’1.1.2024

Le informazioni da comunicare (all’ENEA in caso di Superbonus oppure al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”² in caso di Supersismabonus), saranno le seguenti:

- ⇒ i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- ⇒ l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino alla data del 30.3.2024 e la relativa percentuale di detrazione;
- ⇒ l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30.3.2024, negli anni 2024 e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

Si ricorda che l’omesso invio della comunicazione sopra citata, entro i termini prescritti, comporterà le seguenti sanzioni:

- a) per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;
- b) per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata dal 30.3.2024, la decadenza dell’agevolazione fiscale (senza possibilità di avvalersi della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per trasmettere la comunicazione oltre i termini ordinari).

Riduzione della percentuale di detrazione per gli interventi di recupero edilizio (“ristrutturazioni 50%”)

La detrazione IRPEF spettante in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, sarà pari al 50% (nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare) **fino al 31.12.2024. Dall’1.1.2025 al 31.12.2027, invece, l’aliquota della detrazione tornerà all’originaria percentuale del 36% (con limite di spesa pari a € 48.000 per unità immobiliare) e scenderà al 30% per le spese sostenute dall’1.1.2028 al 31.12.2033 (con limite di spesa pari a € 48.000 per unità immobiliare).**

Credito d’imposta transizione 5.0 (introdotto dall’art. 38 del D.L. 19/2024)³

Con la conversione in legge del D.L. 39/2024, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta in oggetto che ha come destinatarie tutte le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti⁴ in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, per progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% per quanto riguarda la struttura produttiva oppure, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. La misura dell’agevolazione è pari al 35%, 15% e 5%, rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di euro.

² Il Portale verrà gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri

³ Per i dettagli si veda la ns. informativa n. 5/2024

⁴ Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione

Riassumiamo la procedura, passo dopo passo, richiesta per l'accesso e la fruizione dell'agevolazione:

- a) prima di effettuare il progetto di investimento, le imprese devono presentare, in via telematica al GSE, la certificazione "tecnica" (rilasciata da un valutatore indipendente⁵) che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- b) il GSE, verificata la completezza della documentazione, trasmette mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- c) successivamente, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con apposito Decreto Ministeriale. Tra le comunicazioni periodiche è compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito, ovvero il 31.12.2025. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- d) l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dall'apposita certificazione (rilasciata da un valutatore indipendente) conformemente a quanto previsto dalla certificazione di cui al precedente punto a);
- e) il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.

Si segnala che:

- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024;
- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti,

A completamento, si informa che non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale, che dovrà definire le disposizioni attuative dell'agevolazione e le regole per la presentazione della documentazione richiesta per l'accesso al beneficio.

Bonus investimenti 4.0 (rinvio)

In sede di conversione del DL 39/2024, vengono confermate le disposizioni per il monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e in attività di ricerca e sviluppo, che consistono nell'invio di comunicazioni preventive e/o preventive. Per i dettagli si vedano le nostre informative n. 9 e n. 10/2024.

ALTRE NOVITA'

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata – pubblicazione del DM 2 aprile 2024

È stato pubblicato nella G.U. del 21 maggio scorso, il decreto in oggetto che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta predetto, istituito dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022 artt. 686/690)⁶.

⁵ Con il DM attuativo, saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:

- gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

⁶ Si veda la ns. circ. n. 1/2023

Ricordiamo che l'agevolazione spetta alle imprese che abbiano acquistato⁷, negli anni 2023 e 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro⁸. I beni acquistati devono risultare effettivamente immessi nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, con conseguente inammissibilità delle merci da rivendita.

Il credito d'imposta è pari al 36% delle spese sostenute e documentate; l'importo massimo dell'agevolazione per soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli (distinti per anno), non può essere superiore all'importo annuale di € 20.000 euro (l'agevolazione rientra nei contributi "de minimis", con il conseguente rispetto dei limiti triennali di tale regime). Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

L'accesso all'agevolazione si effettua, presentando al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni (come descritti nell'allegato 2 al Decreto in oggetto), esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). L'attivazione sarà comunicata attraverso la sezione "news" dello stesso sito istituzionale.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁷ L'elenco delle spese ammissibili ed il sostenimento delle spese (*che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture*), deve risultare da un'apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale

⁸ I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previsti dall'allegato 1 al Decreto